

TRIBUNALE DI TIVOLI

Sezione Fallimentare

Il G.D.,

letti i ricorsi presentati dai ricorrenti [redacted] ex art. 10 e ss. l.n. 3/2012, e di cui è stata disposta la riunione;

vista la relazione dell'O.C.C. d.ssa [redacted] e avv.to [redacted] in ordine alla fattibilità delle proposte;

considerato che non risultano essere state avanzate contestazioni od osservazioni da parte dei creditori (tutti chirografari, ad eccezione delle spese in prededuzione);

osservato che all'udienza del [redacted] O.C.C. avv.to [redacted] ha attestato l'assenza di ulteriori creditori, confermando l'assenza di contestazioni e depositando la relazione comunicata ai creditori;

ritenuto pertanto il raggiungimento della percentuale prevista ex lege (che nella fattispecie è pari all'intero debito dei ricorrenti, non essendo pervenute contestazioni);

p.q.m.

omologa l'accordo con i creditori proposto dai ricorrenti con l'ausilio degli O.C.C. d.ssa [redacted] e avv.to [redacted]

dispone l'esecuzione del piano stesso ed i pagamenti come previsti - nei tempi e nei modi e ferme le percentuali previste - nel ricorso e nella proposta di accordo, dandone tempestiva comunicazione all'O.C.C. nella persona della d.ssa [redacted] e dell'avv.to [redacted]

dispone la pubblicazione della proposta e dell'accordo sul sito del Tribunale di Tivoli a cura della Cancelleria;

rappresenta che il presente accordo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicità di cui all'art. 10 co.2 l.n. 3/2012.

Si comunichi.

Tivoli, [redacted]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi... [redacted]
Il Funzionario Giudiziario
[redacted]za



Il Giudice
[redacted]